

Adeguamenti del regolamento di previdenza

in vigore dal 1° gennaio 2016, aggiornato al 1° gennaio 2017

Adeguamenti in seguito al nuovo conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio (LPP) e del Regolamento d'elezione posto in vigore dal Consiglio di fondazione.

Art. 64 **Diritto**

¹ Il/la coniuge divorziato/a ha diritto a percepire una rendita per il/la coniuge superstite pari all'importo minimo della rendita LPP per vedovi a condizione che:

- a. in virtù della sentenza di divorzio, gli/le sia stata assegnata una rendita o un'indennità in capitale al posto di una rendita vitalizia; e
- b. il matrimonio sia durato almeno 10 anni.

² Il diritto di cui al capoverso 1 sussiste fintanto che sarebbe stata dovuta la rendita secondo il capoverso 1 lettera a.

Art. 65 **Riduzione**

Tenuto conto del principio della concordanza materiale ai sensi dell'articolo 20 capoverso 4 OPP 2, la rendita del/della coniuge divorziato/a è ridotta dell'importo che, sommato alle prestazioni di altre assicurazioni, e in particolare a quelle dell'AVS e dell'AI, supera la somma stabilita nella sentenza di divorzio.

Art. 83 **Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio**

¹ Il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio è retto dal diritto federale. La divisione è decisa da un giudice del divorzio svizzero. La Cassa pensioni Posta esegue il conguaglio della previdenza professionale.

² Se, secondo la sentenza di divorzio, al/alla coniuge divorziato/a è assegnata una parte di rendita, quest'ultima è convertita in una rendita vitalizia applicando la formula indicata nell'allegato dell'ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP).

³ Il momento determinante per la conversione della parte di rendita di cui al capoverso 2 è quello del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

⁴ Al decesso di un/una coniuge divorziato/a secondo il capoverso 2, i figli non hanno diritto a una rendita per orfani.

⁵ L'importo che la Cassa pensioni Posta deve trasferire è addebitato sull'intero capitale di risparmio proporzionalmente all'avere di vecchiaia LPP. Se il trasferimento è effettuato a una persona assicurata presso la Cassa pensioni Posta, l'importo è accreditato all'avere di vecchiaia LPP e al capitale di risparmio sovraobbligatorio del/della coniuge debitore/debitrice secondo il rapporto tra l'avere di vecchiaia obbligatorio e quello sovraobbligatorio del/della coniuge debitore/debitrice.

⁶ Se una parte passiva della previdenza è trasferita a una persona interamente o parzialmente invalida, il capitale di risparmio è ridotto secondo l'articolo 21 capoverso 4. Se il diritto alla rendita d'invalidità è sorto

- a. prima del 2 gennaio 2002, le rendite vitalizie in corso e le rendite per figli future vengono ridotte;
- b. dopo il 1° gennaio 2002, le prestazioni di vecchiaia si riducono proporzionalmente. Le rendite d'invalidità e le rendite per figli in corso al momento del promovimento della procedura di divorzio così come le rendite aspettative per figli restano invariate.

Per la riduzione delle rendite d'invalidità è fatto salvo l'articolo 19 capoversi 2 e 3 OPP 2.

⁷ Se il divorzio avviene dopo l'età ordinaria di pensionamento, la parte di rendita da trasferire determina una riduzione della rendita di vecchiaia. I diritti esistenti di ricevere rendite per figli di pensionati restano invariati.

⁸ La parte di rendita assegnata al/alla coniuge creditore/creditrice non dà diritto a ulteriori prestazioni della Cassa pensioni Posta. Se la rendita vitalizia deve essere versata nella previdenza del/della coniuge creditore/creditrice, la Cassa pensioni Posta può concordare con l'interessato/a il trasferimento sotto forma di capitale. Se ha diritto a una rendita intera d'invalidità o ha raggiunto l'età ordinaria per il pensionamento anticipato, il/la coniuge creditore/creditrice può chiedere il versamento di una rendita vitalizia. Se il/la coniuge creditore/creditrice ha raggiunto l'età di pensionamento ordinario, gli/le sarà versata una rendita vitalizia. Si può richiedere il versamento di tale rendita al proprio istituto di previdenza se sono possibili riscatti. La Cassa pensioni Posta può concordare con il/la coniuge creditore/creditrice il trasferimento sotto forma di capitale.

⁹ Se, durante la procedura di divorzio, si verifica il caso di previdenza vecchiaia oppure il beneficiario di una rendita d'invalidità raggiunge l'età di pensionamento ordinario, in applicazione dell'articolo 19g OLP la Cassa pensioni Posta riduce la parte della prestazione di uscita da trasferire e la rendita di vecchiaia.

¹⁰ Le disposizioni relative al divorzio si applicano per analogia in caso di scioglimento di un'unione domestica registrata.

Art. 92 **Coordinamento delle prestazioni di previdenza**

...

⁸ Se in caso di conguaglio della previdenza professionale in seguito a divorzio viene divisa una rendita d'invalidità o di vecchiaia, per coordinare le prestazioni di previdenza è determinante la rendita che si sarebbe ottenuta se non vi fosse stato alcun conguaglio.

Art. 106 **Composizione e costituzione**

...

⁶ La rappresentanza dei/delle dipendenti è eletta conformemente al Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei dipendenti nel Consiglio di fondazione della Cassa pensioni Posta (Regolamento d'elezione).

...

Abbreviazioni e definizioni

...

CC Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

...

OLP Ordinanza del 3 ottobre 1994 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OLP)

...